

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

3.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	17
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole (967)	17
PRESIDENTE	17, 21, 24
D'ANGELO	22
IOZZELLI, <i>Sottosegretario di Stato per l'in-</i> <i>dustria, il commercio e l'artigianato</i>	24
RIGHETTI, <i>Relatore</i>	17, 24

La seduta comincia alle 9,40.

MASCHIELLA, *Segretario*, legge il pro-
cesso verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato
Motta sostituisce il deputato Allegri per la
seduta odierna.

**Discussione del disegno di legge: Norme
per l'esercizio delle stazioni di riempi-
mento e per la distribuzione di gas di
petrolio liquefatti in bombole (967).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: « Norme
per l'esercizio delle stazioni di riempimento
e per la distribuzione di gas di petrolio li-
quefatti in bombole ».

Questo disegno di legge fu approvato dalla
Commissione nella passata legislatura dopo
aver seguito un *iter* abbastanza laborioso, ed
ora viene sottoposto di nuovo al nostro esa-
me con la priorità prevista dal Regolamento.

L'onorevole Righetti ha facoltà di svolgere
la relazione.

RIGHETTI, *Relatore*. Il disegno di legge
n. 967 riproduce letteralmente il testo già ap-
provato dalla nostra Commissione nella scorsa
legislatura. La sua finalità primaria è quella
di assoggettare all'assicurazione obbligatoria
per responsabilità civile tutte le imprese di
distribuzione e tutti gli utenti. Il meccanismo
della polizza di utenza rappresenta il sistema
più economico e pratico per la tutela dell'in-
teresse dei consumatori. Altra finalità è quella
di porre termine ad un fenomeno - quello
della dispersione delle bombole - che è grave
sia per i costi sia per i prezzi di distribu-
zione.

Ad alcuni articoli del disegno di legge n. 967 sono state avanzate obiezioni non nuove da parte di numerose società distributrici le quali, fra l'altro, avanzano anche la richiesta di essere ascoltate. Ritengo doveroso sgombrare, anzitutto, il terreno da questa eventuale pregiudiziale. Non vi è una sola delle argomentazioni esposte nelle varie lettere, negli articoli e memoriali, che ci sono stati dati con una larghezza piuttosto inconsueta, che non sia già stata illustrata ampiamente ed altrettanto ampiamente approfondita nel corso del dibattito verificatosi in questa Commissione nel corso della passata legislatura. Non vi è una sola di dette argomentazioni che non si illustri da sé o che richieda supplementi di chiarimento e di indagine.

Il relatore quindi, salvo ovviamente le diverse determinazioni della Commissione, esprime parere contrario alla richiesta delle sopraddette società distributrici e ritiene anche inutile la costituzione di un eventuale Comitato ristretto, poiché la materia al nostro esame è di facile e semplice verifica ed è stata inoltre già dibattuta nel passato con un'ampiezza che si può definire certamente scrupolosa, se non addirittura eccessiva. Il relatore, insomma, ritiene che debba porsi da parte ogni espediente defatigatorio e che si debba finalmente provvedere alle esigenze alle quali il disegno di legge intende far fronte.

Passo ora ad analizzare i singoli articoli. L'articolo 1 stabilisce alcune condizioni tecniche che si ritengono necessarie per garantire in primo luogo una effettiva capacità nello svolgimento di attività imprenditoriale, volta al riempimento ed al travaso di gas di petrolio liquefatti ed in secondo luogo una distribuzione capillare sul territorio nazionale di riserve di tali gas. In effetti, ciò che può meglio garantire il perseguimento di tali obiettivi da parte di chi sia già titolare di una concessione per l'installazione e la gestione di impianti di riempimento e di travaso di gas di petrolio, è la previsione dell'obbligo per gli stessi di essere dotati di impianti tali da consentire lo stoccaggio di una percentuale fissa (il 15 per cento) di gas liquido ragguagliata al volume del gas che quell'impresa lavora. Questo è il motivo per cui nel primo comma si fa riferimento anche al volume delle bombole riempite per contratto da terzi, giacché i contratti possono essere scissi, e nell'ultimo comma si prende in considerazione il volume complessivo dei depositi appartenenti a titolari di più concessioni,

giacché se questi esistono non si può ignorare il complesso delle attività produttive facenti capo allo stesso titolare. Ciò fu oggetto di ampia discussione nella passata legislatura e si tenne conto di questa esigenza tanto da abbassare dal 20 al 15 per cento il limite originariamente indicato nel disegno di legge.

La scelta dello strumento dello stoccaggio è piuttosto semplice, nel senso che un impianto di riempimento e travaso di gas è un impianto relativamente elementare e tale, comunque, da non richiedere di per sé un'attrezzatura articolata per il pieno assorbimento di tutti gli obblighi connessi alla distribuzione dei gas in questione. L'obbligo degli impianti di stoccaggio, anche in relazione alle attrezzature che essi richiedono, pone la più solida premessa economica per trasformare quello che può essere — in termini tecnicamente impropri ma economicamente precisi — un rubinetto per gas liquido in un impianto di distribuzione che soddisfi ogni esigenza di tale attività. Lo stesso principio della ristrutturazione del settore attraverso l'accrescimento delle attrezzature di stoccaggio, evidentemente, tende ad assicurare la formazione di punti di deposito di gas liquidi diffusi sul territorio nazionale.

Nel quadro di tali obiettivi, com'è giusto, l'articolo 1 disciplina il periodo transitorio fra la normativa precedente e l'obbligo posto nella norma nuova, dettando tempi e modi atti a consentire l'adeguamento del settore senza improduttive chiusure draconiane. Tale disciplina transitoria, del resto, è particolarmente opportuna anche in considerazione delle implicazioni finanziarie possibili a causa dell'adempimento dell'obbligo. Nel testo attuale il disegno di legge recepisce ampiamente le richieste avanzate a suo tempo dagli interessati, sia per lo stoccaggio stabilito nel 15 per cento (anziché nel 20 per cento, come inizialmente era stato proposto), sia per la fissazione del termine di 90 giorni (anziché 60) per la richiesta di modifica della concessione. A questo articolo le aziende del settore non oppongono alcuna osservazione.

L'articolo 2 disciplina l'attività di distribuzione di gas liquido condotta da chi sia proprietario di bombole, ma non abbia un impianto di imbottigliamento. Si tratta, quindi, di una norma in tutto simile — quanto agli obiettivi che persegue — a quella recata dall'articolo 1, salvo per l'aspetto dei soggetti cui è destinata. Opportunamente si tende, dunque, ad estendere le maglie della disciplina a tutte le forme possibili di attività nel settore, uniformando la normativa. Da

quest'esigenza deriva, infatti, la necessità della concessione anche per chi non imbottiglia, in modo da consentire un controllo reale di ogni aspetto connesso con la manipolazione di prodotti, tanto più pericolosi quanto più vengono manovrati senza la necessaria capacità e responsabilità. Ciò, evidentemente, è nell'interesse dei consumatori del prodotto e giustifica la diversità dell'autorità competente (prefetto o Ministro dell'industria) in base alla dimensione del mercato di riferimento dell'operatore. Su questo articolo, nel corso del precedente dibattito svoltosi nella passata legislatura non vennero fatte osservazioni rilevanti e non si verificò nessuna sostanziale opposizione.

L'articolo 3 non è altro che una norma transitoria rivolta agli stessi soggetti cui è indirizzato l'articolo 2, cioè coloro che già esercitano l'attività di distribuzione senza un impianto di imbottigliamento. Valgono, anche in questo caso, le considerazioni sull'opportunità della disciplina transitoria svolte a commento della norma recata dall'articolo 1 del disegno di legge.

L'articolo 4 disciplina i necessari aspetti formali connessi alle implicazioni fiscali dell'istituto della concessione introdotto dagli articoli 2 e 3 del disegno di legge, stabilendo le modalità e l'entità della tassa per il rilascio della licenza, nonché quella annuale connessa alla licenza stessa (rispettivamente lire 5 mila sia per il rilascio, sia per ogni anno di rinnovo fino a 20 mila bombole; il doppio per un parco bombole superiore alle 20 mila unità). Su questo punto credo che il Governo suggerirà di apportare qualche modifica sulla base di un recente decreto.

L'articolo 5 è quello che completa e caratterizza lo sforzo per disciplinare il settore, nel senso che rende obbligatoria l'assicurazione della responsabilità civile per danni conseguenti all'uso della bombola. Non sono necessari particolari commenti a tale norma. Essa è posta nell'esclusivo interesse di chiunque manovri — per lavoro o uso domestico — le bombole e non abbia altra possibilità legale di essere tutelato. La particolare ampiezza della forma assicurativa, evidentemente, non comprende però l'ipotesi in cui il danno derivi da dolo, e ciò risulta chiaro dal riferimento all'uso delle bombole che, come è previsto dalla legge, non può che essere quello normale, potremmo dire « fisiologico ». Anche nell'articolo 5 esiste una necessaria norma transitoria (quella racchiusa nel quarto e nel quinto comma dell'articolo stesso), la quale stabilisce il comporta-

mento delle imprese distributrici al fine dell'adeguamento, quanto più rapido possibile, alla nuova disciplina. Le esigenze di chiarezza e pubblicità dei termini assicurativi sono regolate, poi, dall'ultimo comma dell'articolo in questione che, in tal modo, ben completa il divieto di commerciare bombole che non siano coperte da assicurazione obbligatoria.

In merito all'articolo 5, la Commissione giustizia, nel parere che ci ha trasmesso, ha formulato alcune osservazioni. La prima di queste fa riferimento alla definizione del limite minimo del massimale assicurativo, ed io ritengo che il relativo suggerimento sia perfettamente congruo: si tratta, infatti, di specificare che il massimale stabilito per i danni a persone (ossia dieci milioni) si riferisce « ad ogni persona ». Nell'attuale formulazione dell'articolo 5, invece è detto in modo un po' generico che il massimale è stabilito in dieci milioni « per le persone » (espressione che, tra l'altro, si pone in singolare contrasto con quella immediatamente successiva, che stabilisce un massimale di 30 milioni per le cose e gli animali). La seconda osservazione che la Commissione giustizia ha ritenuto di formulare a proposito dell'articolo 5 riguarda l'opportunità che l'ultimo comma di tale articolo sia coordinato ed eventualmente fuso con la seconda parte del primo comma dell'articolo 9. A questo proposito, il relatore ritiene che, se pure la materia appare omogenea, esigenze di chiarezza in merito ai propositi del testo legislativo consigliano di mantenere separate le due proposizioni citate, tra le quali, del resto, non v'è contraddizione. Pertanto, ad avviso del relatore, dovrebbe rimanere fermo l'ultimo comma dell'articolo 5, in modo da assicurare una precisa e chiara enunciazione dei principi fissati in materia di responsabilità civile.

L'articolo 6 disciplina i termini del rapporto assicurativo obbligatorio introdotto dall'articolo 5, e si può dire che rappresenta il principale motivo del contendere. In proposito, non posso non rilevare che, pur se le argomentazioni prospettate da parte delle società interessate appaiono molto dettagliate in riferimento ai vari aspetti del testo in esame, tuttavia da esse si evince chiaramente che, in ultima analisi, il punto di maggior interesse è costituito dalle disposizioni contenute nell'articolo 6: questo per dire le cose con la dovuta chiarezza.

Dicevo dunque che l'articolo 6 disciplina i termini del rapporto assicurativo. Tale articolo detta anche talune disposizioni volte a

prevenire una delle cause più significative dei sinistri connessi all'uso delle bombole, vale a dire la sottrazione, l'abbandono e lo scambio delle bombole stesse. Evidentemente, tale articolo coinvolge l'utente (bisogna dire che lo coinvolge per sua garanzia), ma gli richiede anche di collaborare, pur senza gravarlo di inutili balzelli cauzionali. È solo previsto, infatti, il ricorso alla disposizione degli articoli 633 e 642 del codice di procedura civile per ottenere rapidamente, ove necessario, una ingiunzione provvisoriamente esecutiva alla restituzione del bene (bombola) o al risarcimento del danno con lire cinquemila (salvo, evidentemente, le spese necessarie per azionare il conciliatore, le quali non possono che ricadere sul soggetto che ha determinato l'intervento giudiziario). In tal modo si viene ad instaurare un rapporto diretto fra l'impresa distributrice e l'utente.

È questo l'articolo chiave sul quale vengono avanzate richieste ed osservazioni. Mi permetterò di analizzarle una per una salvo, approfondirle quando si passerà all'esame dei singoli articoli. La prima è una richiesta di ripristino della cauzione, che ritengo debba essere recisamente respinta perché troppo onerosa per alcune categorie di utenti e perché potrebbe essere fonte di illeciti guadagni anche se venisse tramutata in deposito di titoli di Stato o di debito pubblico, senza considerare i motivi di ordine economico generale che sconsigliano tale ripristino. Anche la proposta, che potrebbe apparire in un primo tempo stimolante, di far gestire da un ente pubblico oppure tramutare in un deposito di titoli di Stato il corrispettivo delle cauzioni rappresenta in realtà una forma di autofinanziamento. Ciò perché le maggiori società hanno un giardinetto in cui i titoli di Stato sono largamente rappresentati e quindi il ripristino della cauzione equivarrebbe ad uno smobilizzo dei titoli esistenti; d'altra parte per le società minori non sarebbe difficile accedere ad un mercato convenzionale di questo tipo e realizzare attraverso la reintroduzione della cauzione una forma di autofinanziamento, che per molti motivi non ritengo sia giustificata.

La seconda è una richiesta di soppressione pura e semplice dell'articolo da alcuni considerato inidoneo al fine che si è prefissato. Tale richiesta fu avanzata anche in occasione del precedente dibattito.

Voglio ribadire la mia contrarietà alla soppressione, perché se fosse vero che l'attuale sistema, regolato da un rapporto privato fra distributore e venditore, risulta in defi-

nitiva abbastanza efficace, non si spiegherebbero allora le cifre fornite sulla dispersione delle bombole (3 per cento per un importo di 7-8 miliardi annui), nonché le relative doglianze. Vi è una contraddizione evidente fra la proposizione di una doglianza per un danno rilevante e la richiesta di sopprimere l'articolo che ha per finalità l'eliminazione di questo danno.

La terza osservazione è che si stabilisce un rapporto diretto fra produttore ed utente, annullando così l'attuale responsabilità del distributore per le bombole avute in consegna. Tale rapporto diretto è, invece, molto opportuno, perché consente all'impresa di conoscere chi sono, dove si trovano i propri utenti e presso chi possono essere recuperati i propri beni. Ciò non si verifica nell'attuale rapporto fra distributore e produttore. Nulla escluse poi che, anche in presenza dell'articolo 6, possa contrattualmente stabilirsi la responsabilità del distributore quando l'impresa non riesca a recuperare il controvalore di lire cinquemila, nonostante le procedure previste dal suddetto articolo.

La quarta osservazione riguarda il costo delle procedure, che sarebbe antieconomico. Ciò non è esatto, perché per ricorrere al conciliatore è prevista la carta libera e non bollata. Le spese generali sono estremamente esigue e poi graveranno sul debitore. La quinta osservazione riguarda la dubbia reperibilità degli utenti: si dice che le polizze potrebbero essere firmate da persone sconosciute e non corrispondenti a coloro che ne vengono in possesso. Si potranno forse verificare dei casi del genere, ma si deve osservare che, anche se vi sono possibilità di fondate opposizioni, anzitutto l'opposizione non ritarda il recupero essendo il decreto esecutivo ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile; e poi, se l'opposizione fosse fondata, sarebbe segno evidente che l'impresa non si è avvalsa correttamente della legge e quindi è giusto che ne paghi le conseguenze. La sesta osservazione riguarda gli aggravii amministrativi e l'onere che deriverebbe alle società dalla tenuta di un archivio generale di queste polizze. Tale aggravio, che secondo me è assai modesto, verrebbe ad eliminare, o quanto meno a ridurre sostanzialmente, la dispersione delle bombole che costituisce un danno, esso sia assai oneroso, per le imprese e per l'economia nazionale.

L'articolo 7 specifica ancora l'obbligo assicurativo ed il divieto di commercio di bombole non assicurate, specie sotto il profilo necessario delle garanzie di certezza che inci-

dono sull'entità dei premi da corrispondere alle società assicuratrici. La previsione di reparti separati nei punti di vendita delle bombole appartenenti a ciascuna impresa distributrici non è, infatti, una disposizione perfezionistica o di doppio e dubbio significato commerciale. L'esplosione di una bombola provoca, infatti, l'esplosione di quelle circostanti. Se intorno vi sono bombole dello stesso marchio, l'accertamento della specifica bombola incriminata può essere superfluo e l'accertamento della responsabilità enormemente facilitato. In caso diverso potrebbe essere estremamente difficile provare, con certezza tecnica, che la causa del sinistro sia da associarsi alla bombola di una ditta e non a quella di un'altra ditta. Tutto ciò inciderebbe molto negativamente sui premi assicurativi pretesi e si risolverebbe in un danno per tutti. Voglio rilevare che la dizione « reparti separati », prevista dal disegno di legge al nostro esame, è il frutto di una valutazione approfondita effettuata nel corso del precedente dibattito ed ha sostituito il concetto di « deposito separato » ritenuto, a ragione, da parte di alcuni commissari troppo oneroso. Si è giunti anche a questa dizione in ossequio alle norme di sicurezza e per un più sollecito accertamento di responsabilità in caso di sinistro.

L'articolo 8 reca, poi, un'altra specificazione dell'obbligatorietà dell'assicurazione, facendo divieto anche all'utenza di detenere bombole non assicurate. La *ratio* della norma è di solare chiarezza e si ispira al principio costituzionale di garantire l'incolumità del cittadino e delle cose. La IV Commissione osserva che il secondo comma dell'articolo 8 non prevede la sanzione e consiglia — su questo sono d'accordo — di prevedere un'ammenda di entità lieve, che dovrà essere stabilita dalla Commissione e naturalmente non paragonabile a quella prevista dall'articolo 11 per l'evidente disparità della casistica e la minore pericolosità dei casi trattati dall'articolo 8.

L'articolo 9 stabilisce l'obbligo, per le imprese distributrici, di istruire all'uso delle bombole i propri distributori, e di darne notizia e pubblicità nelle forme proprie. A garanzia degli effetti di tale pubblicità, è previsto anche l'obbligo della comunicazione da parte del venditore il quale intende vendere prodotti di marca diversa da quella che gli ha rilasciato l'attestazione di capacità. Anche questo articolo fu oggetto di una travagliata discussione nel corso del dibattito avvenuto nella passata legislatura, in ordine a chi do-

vrebbe certificare l'idoneità. C'è chi sostiene che l'idoneità dovrebbe essere riconosciuta e certificata da un ente pubblico qualificato: e a questo proposito bisogna dire che, interessando il fenomeno almeno 240 mila unità — oltre tutto diffuse capillarmente — l'intervento dell'ente pubblico risulterebbe carente, e forse impossibile; d'altra parte è interesse primario dell'impresa quello di fornire ai propri distributori ed addetti la necessaria istruzione tecnica. Pertanto ritengo opportuno lasciare le cose come stanno.

Infine gli articoli 10, 11 e 12 stabiliscono il divieto di destinare le bombole ad uso diverso da quello per cui sono state fabbricate le norme penali per la trasgressione alle disposizioni previste dal disegno di legge in esame, nonché le modalità ed i tempi per l'emanazione del regolamento di esecuzione delle norme in cui si concreta lo stesso disegno di legge. Per quanto riguarda questi tre articoli, la IV Commissione svolge alcune osservazioni. Ecco la prima: poiché al primo e secondo comma dell'articolo 11 non si prevede il minimo della pena detentiva, converrebbe non prevedere neanche l'ammenda. Il relatore non è d'accordo, ritenendo la formulazione attuale abbastanza efficace; però, essendo la questione suscettibile di soluzioni diverse egualmente accettabili, si rimette alla Commissione. La seconda osservazione trova invece il relatore consenziente: si intende elevare a due milioni la misura massima dell'ammenda per le violazioni previste dal primo comma, che sono obiettivamente più gravi di quelle previste nel secondo comma, per le quali inoltre — a parità di ammenda — è previsto un arresto di diversa e minore durata. La IV Commissione pensa infine che, per la violazione del disposto del quarto comma dell'articolo 5 sarebbe sufficiente stabilire, data la lieve entità, un'ammenda massima di 100 mila lire, senza pena detentiva come alternativa. Anche il relatore ritiene che sarebbe esagerato prevedere una pena detentiva in alternativa all'ammenda; sarebbe però favorevole ad un aumento dell'ammenda stessa.

Concludo sollecitando l'approvazione integrale del testo sottoposto all'esame della Commissione, salvo i marginali emendamenti necessari soprattutto in relazione alle osservazioni fatte dalla IV Commissione. Chiedo anche scusa ai colleghi per essermi forse dilungato più del previsto.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Righetti per la brillante ed esauriente relazione.

e dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

D'ANGELO. Come il presidente ed il relatore hanno sottolineato, il testo legislativo in esame è già stato ampiamente discusso nel corso della passata legislatura. La nostra Commissione dedicò a questo argomento molte sedute, alcune delle quali riservate all'audizione di rappresentanti del settore interessato; inoltre un esame approfondito fu pure compiuto in sede di Comitato ristretto. Dati questi precedenti, io mi limiterò ad alcune considerazioni fondamentali, e sarò pertanto assai breve. Debbo innanzitutto rilevare che noi valutiamo positivamente le finalità cui si ispira il provvedimento, sia per quanto riguarda l'aspetto connesso con il risarcimento dei danni prodotti dai sinistri, sia per quanto concerne il meccanismo della polizza di utenza, che può consentire il reperimento delle bombole già usate, e quindi far diminuire le possibilità di sinistri. D'altra parte, debbo ricordare che questi aspetti sono meglio precisati e definiti nel testo al nostro esame proprio grazie al contributo dato dalla mia parte politica alla discussione svoltasi nel corso della passata legislatura.

Non posso, tuttavia, non rilevare gli aspetti negativi del provvedimento che tuttora permangono nel testo in discussione, e nei confronti dei quali la nostra posizione è estremamente critica. Sulla base delle decisioni che la Commissione riterrà di adottare in merito a tali punti, noi definiremo il nostro atteggiamento sul disegno di legge. Esporrò quindi brevemente questi aspetti negativi, illustrando anche le modifiche che il mio gruppo ritiene necessarie e che verranno tradotte in specifici emendamenti.

La prima osservazione concerne la capacità volumetrica dei serbatoi fissi. La norma al riguardo contenuta nel provvedimento è tale, infatti, da creare delle difficoltà ai piccoli operatori, e pertanto si configura come un fattore di incentivazione della concentrazione già in atto — e in rilevanti dimensioni — nel settore. Una norma di questo genere, d'altra parte, non può che incidere sui costi, giacché numerose imprese, che già oggi sono in grado di soddisfare la richiesta della propria quota di mercato, dovranno sopportare non lievi oneri per adeguarsi alle prescrizioni legislative. Su questo problema il relatore non si è soffermato, ma io ricordo che nel corso della passata legislatura esso fu al centro di serrate polemiche. I fatti stanno a dimostrare che la capacità di produzione so-

disfa ampiamente le richieste del mercato, ed esiste inoltre una larga disponibilità di riserve. Se ne desume che la consistenza dei serbatoi è tale da soddisfare le normali richieste ed assicurare una riserva di gas di petrolio ad uso combustibile idonea a fronteggiare improvvise crescite della domanda o sopravvenienze non previste. Basta ricordare l'impetuoso sviluppo della produzione e nel consumo di gas che si è registrato negli ultimi anni. A questo proposito, anzi, desidero aprire una breve parentesi, per invitare il rappresentante del Ministero a curare maggiormente la precisione e la puntualità delle relazioni che vengono inviate al Parlamento ad illustrazione dei vari disegni di legge. Già in sede di discussione del bilancio ebbi a formulare un rilievo di tal genere; oggi debbo constatare che la relazione che accompagna il disegno di legge in esame non tiene neppure conto delle più recenti modifiche legislative (si parla, infatti, ancora di serbatoi di capacità pari al venti per cento del parco bombole); essa, inoltre, riporta i dati della produzione relativa all'anno 1968, senza tener conto del fatto che dal 1968 ad oggi la situazione ha subito una notevole evoluzione. Abbiamo dovuto ricavare dalla stampa economica i dati relativi alla produzione dell'anno passato, che ha raggiunto il livello di 1.836.000 tonnellate, con un incremento, quindi, rispetto al 1968, di circa il ventisei per cento.

Per tornare al tema che stavo trattando, dirò che proprio questo incremento produttivo sta a dimostrare che non vi debbono essere timori circa le possibilità di soddisfare le richieste del mercato e, quindi, anche di far fronte a eventuali imprevisti. Sotto questa luce, l'imposizione dell'obbligo per le imprese che operano nel settore di disporre di serbatoi fissi con capacità volumetrica pari al quindici per cento del parco bombole — obbligo previsto nell'attuale formulazione del provvedimento, che è il risultato delle modifiche apportate nel corso della passata legislatura al progetto originario — non può comportare oneri eccessivi, soprattutto per i piccoli ed i medi operatori. D'altra parte, ammessa e non concessa la validità del principio della riserva intangibile, bisogna tener conto di un altro importante fattore. È noto, che il parco bombole non supera, in genere, un livello di utilizzazione pari ad un terzo, giacché per ogni bombola che giace presso il consumatore, ve ne sono almeno altre due nel giro della distribuzione e presso le stazioni di riempimento. Pertanto,

la percentuale di capacità volumetrica dei serbatoi stabilita dalla legge appare troppo elevata, rappresentando un elemento negativo che colpisce soprattutto i piccoli e medi operatori, addossando loro forti oneri, e costituendo così — come ho già detto — un fattore di incentivazione del processo di concentrazione in atto nel settore. Noi quindi chiediamo che, almeno, la percentuale relativa alla capacità volumetrica dei serbatoi venga ulteriormente ridotta al 10 per cento. Ricordo che nel corso della discussione svoltasi nella passata legislatura era emerso un orientamento favorevole a tale indirizzo, orientamento che lo stesso Governo, attraverso il suo rappresentante (l'allora sottosegretario all'industria onorevole Biagioni) era parso condividere. Appare quindi inspiegabile la successiva decisione di fissare il limite in questione al livello del quindici per cento, in contrasto con le richieste di gran parte degli operatori del settore.

La seconda osservazione concerne il problema dell'addestramento degli incarichi alla distribuzione. Il relatore ha affermato che il meccanismo previsto nel disegno di legge, responsabilizza le imprese, affidando ad esse il compito di addestrare il proprio personale e di rilasciare i relativi attestati. Noi ci permettiamo di avanzare qualche dubbio in proposito, giacché un sistema di questo genere rende possibile un comportamento poco responsabile da parte di talune imprese le quali, per poter più agevolmente penetrare nel mercato, potrebbero essere spinte a impartire al proprio personale un addestramento molto sbrigativo e superficiale. La distribuzione verrebbe così affidata a individui che non dispongono della necessaria capacità tecnica, con tutte le conseguenze che è facile immaginare. Noi riteniamo che il problema sia di interesse pubblico e che, pertanto, gli attestati debbano essere rilasciati da un ente pubblico. Proponiamo, quindi, che l'addestramento del personale resti a carico delle imprese, ma che al termine dell'addestramento esso sia sottoposto ad una sia pure modesta prova pratica sotto il controllo di un ente pubblico, che noi individuiamo nell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, la quale sarà quindi abilitata a rilasciare la relativa attestazione. Nella scorsa legislatura, quando esaminammo questo provvedimento, si obiettò che vi sono 120.000 distributori in tutto il paese, e che questo ente pubblico non ha le adeguate ramificazioni periferiche per poter operare nel senso da noi proposto. A questo

proposito voglio far rilevare che si tratterebbe di un impegno circoscritto nel tempo. Infatti una volta che vengono sottoposti ad esame gli interessati ai quali bisogna rilasciare l'attestazione, si avrebbe un lavoro concentrato in un arco di tempo di sei, sette mesi o un anno. Vale comunque la pena di acquisire la garanzia sulla validità dell'addestramento per gli operatori nel settore in esame, garanzia che non può essere data che da un ente pubblico.

Un'altra questione riguarda il problema del rilascio della concessione a coloro che operano nella distribuzione delle bombole e che non posseggono impianti di riempimento. Al riguardo non comprendo perché si continui con il sistema della concessione prefettizia e non ci si unifichi nel rilasciare la concessione alle norme previste dalla legge n. 426 sulla disciplina del commercio. Infatti, se sottraiamo il settore della distribuzione delle bombole alla legge n. 426, emerge il problema del rapporto di tale settore coi piani che la suddetta legge prevede, e che devono essere attuati dai comuni, in merito alla rete distributiva nei centri urbani. Io chiedo che su questo punto vengano apportate le necessarie modifiche. Vorrei, inoltre, far rilevare che mentre l'ultimo comma dell'articolo 11 recita: « Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il prefetto, il sindaco, ai quali deve essere trasmessa copia del verbale o del rapporto, possono sospendere, secondo la loro competenza, la concessione o l'autorizzazione sino all'esito del giudizio penale, salvo quanto disposto dall'articolo 140 del codice penale », l'articolo 3 fa riferimento alla concessione prefettizia.

L'ultima questione che vorrei trattare riguarda i prezzi. Noi sollevammo questa questione durante il precedente dibattito e la risolvemmo oggi in relazione a quanto è intervenuto nel corso di questi ultimi mesi in ordine al carovita. In questo campo, in relazione alla produzione ed al consumo, ci troviamo di fronte ad un prodotto che ormai è diventato di larga e primaria necessità. Si parla di otto milioni di utenti di bombole per l'uso di gas di petrolio liquefatti e un recente censimento parla di 16 milioni di famiglie. Ciò dimostra la diffusione del consumo di questo prodotto e l'incremento della relativa incidenza sul bilancio delle famiglie. Riteniamo dunque che la determinazione del prezzo al consumo di tale prodotto debba essere sottoposta al controllo pubblico: presenteremo quindi un articolo aggiuntivo al di-

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1972

segno di legge, in cui si prevede che il prezzo sia determinato dal Comitato interministeriale prezzi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

RIGHETTI, *Relatore* In merito all'intervento dell'onorevole D'Angelo, devo dire che due delle anticipazioni fatte su temi specifici dei vari articoli mi permettono di dare solo una risposta interlocutoria.

Il discorso sulla questione dello stoccaggio sarebbe molto complesso. Non mi sento di affermare che le osservazioni fatte siano sprovvedute nel merito, in quanto hanno un fondamento logico. Si potrebbero fare obiezioni e controdeduzioni, ma su questo argomento gradirei conoscere l'opinione del Governo per avere elementi più certi. Mi pare che in merito alla percentuale del 10-15 per cento non vi siano grossi problemi, sempreché non emergano fatti tecnici che ci costringano a rimanere ancorati al 15 per cento.

Sul problema del certificato di idoneità, devo constatare che si è compiuto un passo avanti rispetto alle affermazioni fatte nel corso del dibattito nella scorsa legislatura, allorché si sostenne che l'istruzione di questo personale dovesse essere affidata ad un ente pubblico. Se ancora oggi si sostenesse questo, per le ragioni che ho prima specificato, sarei contrario. Quando esamineremo il relativo articolo, potremo approfondire, anche con il rappresentante del Governo, quali siano gli inconvenienti che si possono determinare. Certo che se vi sono degli inconvenienti, e mi sembra che qualche inconveniente permanga, sono certamente inferiori se riferiti alla sola certificazione rilasciata dopo una prova, e non all'istruzione complessiva.

Per quanto riguarda l'autorizzazione per le società che non hanno propri impianti di riempimento, nella scorsa legislatura si fece un dibattito approfondito anche e dal rappresentante del Governo, onorevole Biagioni, furono fatte alcune fondate osservazioni in merito al mantenimento delle procedure, così come sono previste nel disegno di legge al nostro esame. Ritengo che anche questa sia una materia sulla quale ci soffermeremo quando passeremo all'esame degli articoli. Sul problema relativo alla determinazione pubblica del prezzo del gas, sul quale anche a suo tempo si svolse un'ampia discussione, è necessario che il relatore abbia il conforto

dell'opinione del rappresentante del Governo, trattandosi non solo di aspetti tecnico-legislativi, ma anche politici.

Ritengo per altro che, in relazione alle dichiarazioni fatte dal collega D'Angelo, ed anche alle conclusioni cui si giunse precedentemente riguardo il testo sottoposto al nostro esame, si possa realizzare, con uno sforzo comune, un provvedimento che si rivela oltre modo necessario per uscire dall'attuale stato di precarietà ed incertezza, mettendo finalmente i consumatori in una situazione di maggiore tranquillità.

IOZZELLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ringrazio prima di tutto il relatore, che ha svolto una relazione così accurata e competente, e poi il collega D'Angelo per le sue interessanti osservazioni. Non mi soffermerò su problemi di ordine generale, perché sulla sostanza del provvedimento siamo tutti d'accordo. Desidero piuttosto dare conto dell'emendamento che il Governo intende presentare all'articolo 4. Esso deriva dal fatto che, dal momento della votazione del provvedimento alla Camera ad oggi, sono state emanate nuove norme (mi riferisco soprattutto al decreto delegato del 26 ottobre sulla riforma tributaria) che praticamente impongono un adeguamento dal punto di vista finanziario.

Per quanto riguarda le osservazioni svolte in ordine ai singoli articoli, poiché saranno presentati degli emendamenti, ritengo sarebbe opportuno rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, tanto più che, soprattutto per quanto riguarda il controllo dei prezzi, preferirei sentire il parere del Ministro.

PRESIDENTE. Penso non ci siano obiezioni ad un breve rinvio della seduta, onde poter meglio approfondire la conoscenza degli emendamenti.

Se non vi sono obiezioni, la seduta è rinviata a domani.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI
